



CITTA' DI RANDAZZO

Città Metropolitana di Catania

ORDINANZA NR. 05 DEL 06-02-2024

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro in occasione delle manifestazioni del "Carnevale randazzese 2024" del 10 - 11 e 13 Febbraio 2024.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL SINDACO

VISTO il programma degli eventi del "Carnevale randazzese 2024", organizzati dall'Associazione di Promozione Sociale-ETS "CIVITAS" di Randazzo con il patrocinio non oneroso dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che le manifestazioni programmate nei giorni 10 - 11 e 13 Febbraio 2024 (Sfilate di gruppi in maschera, piccoli carri allegorici e intrattenimenti musicali) richiameranno un notevole afflusso di persone, e la vendita e il consumo per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro potrebbero comportare pericoli per la pubblica incolumità;

RILEVATO che in occasione di manifestazioni, gli acquirenti di bevande da pubblici esercizi, attività commerciali e di laboratori artigianali alimentari, dopo aver consumato il relativo contenuto, sono soliti abbandonare sul suolo pubblico le bottiglie di vetro, talvolta frantumate;

CONSIDERATO che tale fatto, oltre a costituire particolare pericolo per la pubblica incolumità, è causa di insicurezza per i cittadini e i numerosi ospiti della città, può dar luogo a comportamenti offensivi ed incivili;

RITENUTO opportuno assicurare, nel caso specifico il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire i rischi a danno della sicurezza e della incolumità delle persone, oltre che garantire l'igiene nelle strade e negli spazi cittadini, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale, in relazione allo svolgimento di tale specifico evento, adottando un provvedimento di sicurezza urbana contingibile ed urgente, ai sensi degli artt. 50 comma 7 bis e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 nr. 92 convertito con modifiche nella legge 24/07/2008 nr. 125;

ORDINA

nei giorni 10 - 11 e 13 Febbraio 2024, nelle aree di svolgimento delle manifestazioni ed in particolare: nella P.zza F. Basile - Piazza Vagliasindi - Via G. Basile tratto compreso tra P.zza Loreto e Via Coclite - Via V. Veneto - Via Dei Romano - Via Santuario - Piazza Loreto - Piazza Bixio - Via Regina Margherita - Via Umberto - Piazza Basilica - Piazza S. Maria - Via dei Lanza - P.zza Mons. Mancini - Piazza Municipio - Piazza S. F.sco di Paola - Via Roma - Piazza S. F.sco D'Assisi - Piazza S. Nicolò - Piazza Municipio - Piazza XX Settembre - Piazza S. Martino e nell'area interna delimitata dalle predette vie e piazze ;

VIETARE LA VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO

1. ai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
2. ai titolari di esercizi commerciali ed artigianali abilitati alla vendita per asporto;
3. ai titolari di distributori automatici per la vendita di alimenti e bevande.

Nel dettaglio, nei locali di somministrazione di alimenti e bevande, è consentita unicamente la mescita al banco delle bevande, ove in possesso della relativa autorizzazione.

Per le medesime ragioni di sicurezza pubblica, all'interno delle aree sopracitate, è vietato il possesso e la detenzione di bottiglie di vetro, in quanto oggetti atti ad offendere e che comunque possono essere fonte di pericolo per la pubblica incolumità.

DISPONE

1. Agli esercizi pubblici e commerciali, operanti nella zona della manifestazione, di esporre in modo ben visibile al pubblico la presente ordinanza di divieto, restando ferma la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica o nelle lattine
2. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Istituzionale Informativo e nella Sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione "Provvedimenti/Organi di Indirizzo Politico";
3. L'invio della stessa, per quanto di competenza:
al Sig. Prefetto della Provincia di Catania;
al Comandante del Corpo di Polizia Locale;
al Comando Stazione Carabinieri di Randazzo;
ai titolari degli esercizi pubblici e commerciali;
ai titolari di distributori automatici per la vendita di alimenti e bevande.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000. Per effetto ed ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981 e s.m.i., ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della suddetta sanzione pari alla somma di 50 euro (doppio del minimo);

E' fatta salva l'applicazione, ove ricorra, delle sanzioni stabilite dall'art. 54 della L. 120/2010 e dell'art. 23 della Legge 88/2009, nonché il rapporto all'A.G. in riferimento all'art. 650 del c.p..

COMUNICA

Che ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia di Catania nel termine di 30 giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania nel termine di 60 giorni dalla stessa data di notifica oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notifica.

**La Commissione Straordinaria
con i poteri del Sindaco**

(Dott.ssa Alfonsa Calìò)



(Dott. Cosimo Gambadauro)



(Dott.ssa Isabella Giusto)

